



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICAZIONI.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **18:10**, previo esaurimento delle formalità prescritte dal TUEL, dallo Statuto Comunale e dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 dell'11/06/2020, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
TODESCO Bruno	Sindaco	Presente
CAPONE Claudio	Consigliere	Presente
NAPIONE Carlo Giuseppe	Consigliere	Presente
CHIESA Paola	Consigliere	Presente
BERTINETTI Federico	Consigliere	Assente
VERGNANO Fabrizio	Consigliere	Presente
ZANETTI Marta	Consigliere	Presente
PERIS Mariacarla	Consigliere	Presente
BICHIRI Angelo	Consigliere	Assente
SCAGLIA Patrizia	Consigliere	Presente
MORANDO Giorgio	Consigliere	Assente
BENEDETTO Martina	Consigliere	Assente
GAMBIRASIO Vittorio	Consigliere	Assente

Totale Presenti 8, Assenti 5

Assiste all'adunanza con le medesime modalità il Segretario Comunale PALERMITI Dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAPONE Claudio** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Richiamato l'art. 1 commi 639 ss della L. 147/2013 con il quale a decorrere dal 2014 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta da IMU, TARI, TASI;

Rilevato che, alla luce delle citate disposizioni normative, in data 17/7/2014 con deliberazione n. 11, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, costituito da quattro sezioni, di cui una contenente le disposizioni comuni a tutti i tributi e le altre dedicate a ciascuna delle tre fattispecie impositive (IMU, TASI, TARI) e con successive deliberazioni n.18/2014, n. 13/2015, n. 9/2016, e 3/2018 il Comune di Baldissero Torinese ha modificato detto regolamento alla luce delle disposizioni normative sopravvenute e delle opportunità derivanti dalla gestione del triplice tributo;

Richiamato l'art. 1, comma 780 della L. 160/2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle relative alla disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

Dato atto che in attuazione della disciplina abrogativa sopra riportata il Comune di Baldissero Torinese, con deliberazione del C.C. 16 del 2/7/2020, ha approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina della TARI, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 23/07/2020;

Viste le deliberazioni assunte dall'ARERA n. 158 del 5/05/2020 e n. 238 del 23/05/2020:

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, stabilisce che il termine per approvare il regolamento relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto "Decreto Sostegni) convertito in legge 21/5/2021, n.69, il quale ha disposto la proroga dei termini di approvazione dei Regolamenti e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021;

Vista la Legge n. 157/2019, di conversione del Decreto Legge n. 124/2019 che ha modificato la classificazione degli studi professionali per l'applicazione della tariffa sui rifiuti portandoli dalla categoria n. 11 del D.P.R. 158/99, alla categoria n. 12, assimilandoli alla banche e agli istituti di credito, con conseguente minor tassazione;

Vista la nuova definizione di Rifiuto Urbano dettata dall'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale), come modificato dal D.Lgs 116/2020;

Visto le modifiche al Regolamento Consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 28 gennaio 2021.;

Ritenuto necessario adeguare la disciplina regolamentare comunale attualmente in vigore a quella consortile, in linea con la normativa nazionale di recente emanazione, apportando le modifiche negli ambiti e per le motivazioni sotto indicate;



con deliberazione C.C. n. 16 del 2/7/2020 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 23/07/2020; e già approvate dall'Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi nella seduta del 28/01/2021, come da testo in seguito riportato:

eliminare , all'articolo 4 , comma 1 la dicitura : “ e/o assimilati”;

modificare come segue l'articolo 4 comma 2 lettera e :“ i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e/o assimilati~~ in quanto non comportano, per la loro natura e/o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, la produzione di rifiuti urbani, quali:

- i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati
- i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati ~~da scale fisse o retrattili~~, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
- ~~i locali e le aree destinati ad attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile~~
- ~~le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione)~~
- ~~i locali e le aree destinate ad attività di costruzione e demolizione~~
- ~~i locali e le aree destinati a lavorazioni industriali relative ad utenze non domestiche e classificate nella categoria 20 dell'Allegato 2~~
- le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio
- ~~i locali e le superfici degli impianti sportivi - sia in locali chiusi che in aree scoperte (intendendosi impianti sportivi anche i locali o superfici ove si pratica la ginnastica a corpo libero, arti marziali, o la ginnastica con attrezzature da palestra) - riservati, di norma, ai soli praticanti, fermo restando l'imponibilità delle superfici e locali destinati ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Sono escluse le superfici in erba naturale;~~
- ~~gli edifici e superfici che sono luoghi di culto aperti al pubblico. Si intendono “luoghi di culto” se occupati o detenuti da enti ecclesiastici cattolici, da confessioni religiose riconosciute dallo Stato (titolari di intese), da associazioni, da fondazioni, enti morali, enti di culto dotati di personalità giuridica. Sono inclusi i locali pertinenti al luogo di culto, funzionalmente inseriti a suo servizio e/o completamento, mentre sono esclusi i locali, anche pertinenti, destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto (locali ricreatori, etc.).~~

modificare come segue l'articolo 4 comma 4 lettera e :” In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali ~~non assimilati~~, la superficie assoggettabile alla TARI è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla

superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono in eguale quantità rifiuti urbani e rifiuti speciali.

modificare come segue l'articolo 5 comma 6: “Le utenze domestiche sono sud divise, ai fini della determinazione degli occupanti, in due tipologie:

- a. utenze domestiche residenti; occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo in caso di permanenza, per un periodo superiore a 180 giorni di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena; tale circostanza deve essere comunicata tramite la dichiarazione di variazione di cui all'art. 10 accompagnata da idonea documentazione probatoria; la validità di tale dichiarazione cessa automaticamente decorso un anno dalla data di presentazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni; non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- b. utenze domestiche non residenti; occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre, nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in tre unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, di verifiche o accertamenti.”

modificare come segue l'articolo 7 comma 2: “Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice

ISTAT relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48- 1264. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi). Qualora tale classificazione non risulti possibile (come ad esempio per le utenze precedentemente classificate nella ex Categoria 20 – Attività industriali con capannoni di produzione), si applica la TARI prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani e che viene svolta nella superficie prevalente”.

modificare l'art. 13 inserendo il comma 8 “Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, la quota fissa e quella variabile della TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso”.

modificare come segue l'art.15 comma 4: “Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero tramite la piattaforma di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 (PagoPA). Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell'art. 1 c. 166 della Legge 296/2006, nei modelli di pagamento

gli importi da versare dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.

modificare l'allegato 2, adeguandolo alla tabella riferita alle categorie in merito la nuova definizione di Rifiuto, così come modificato dalla recente normativa.

modificare l'allegato 3, inserendo sotto la voce RIDUZIONI, istituita con il presente atto, la seguente previsione:

“RIDUZIONI STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVID PER L'ANNO 2021 (art. 6 D.L. 73/2021)

1. *Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021, è prevista per il solo anno 2021 la riduzione della quota fissa della TARI per le categorie di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività individuate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e secondo le modalità dalla stessa stabilite, in una percentuale almeno del 50 %;*
2. *La riduzione viene riconosciuta previa istanza da presentare in forma semplificata con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione;*
3. *La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà determinare una maggiore riduzione, da calcolarsi proporzionalmente alle categorie di utenze come sopra individuate, fino a concorrenza dell'intera quota fissa dovuta per l'anno 2021 qualora la misura delle risorse trasferite dallo Stato e definite con l'emanando decreto ministeriale di cui all'art. 6 comma 2 D.L. 73/2021.*
4. *La disposizione di cui alla presente lettera avrà efficacia per il solo anno d'imposta 2021.*

2) **Di dare atto** che la presente modifica regolamentare trova applicazione a far data dal 1/1/2020.

3) **Di provvedere** che la presente deliberazione verrà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 15 bis D.L. 34/2019 come convertito dalla Legge 58/2019.

4) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'apposito sito internet individuato con il decreto interministeriale 31/5/2002, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL Presidente
F.to Claudio CAPONE

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele PALERMITI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 06-07-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 06-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data 16-07-2021** per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, li **16 LUG. 2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella



Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandra BERRUTO

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Bruna VIARIZZO